



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

Suello, lì 21.03.2020

ORDINANZA N. 3/2020

OGGETTO: COVID-2019 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CIMITERI, GIOCHI, CASSETTE ACQUA, PISTA CICLO-PEDONALE, SENTIERI E PERCORSI ESCURSIONISTICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUELLO.

IL SINDACO

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- 1) l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- 2) l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le **prime indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini*;
- 3) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- 4) l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 23 febbraio 2020 contenente le **ulteriori indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini*;
- 5) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per i **Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e delimitazione cd zona rossa)**;



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

- 6) il decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per *interventi su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate (cd zona rossa)* dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;
- 7) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che introduce ***misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e delimitazione cd zona gialla)***;
- 8) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ***recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie)*** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
- 9) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" per ***assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:***
 - a. *Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'),*
 - b. *Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa",*
 - c. *Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria,*
 - d. *Settore turistico;*
- 10) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" contenente ***misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (istituzione e delimitazione dell'intero territorio nazionale come zona arancione)*** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;
- 11) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che contiene ***misure di contrasto e contenimento differenziando tra i territori della regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;***



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

- 12) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ***estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;***
- 13) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ***dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020;***
- 14) il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- 15) l'ordinanza in data 20.03.2020 emessa dal Ministero della Salute a firma del Ministro Roberto Speranza recante "ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Dato atto che:

- *l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali",*
- *l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 dispone la misura di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.",*
- *l'articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 11 marzo 2020 dispone la misura di prevenzione di carattere generale: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*
- *la direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione di monitors e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;*

Valutato:

1. l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare,



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

all'interno del territorio del Comune di Lecco e della relativa provincia, come emerge dai dati forniti quotidianamente da Agenzia Tutela della Salute BRIANZA ai comuni tramite la Prefettura – UTG di Lecco;

2. le misure di contrasto previste dai vari decreti del presidente del consiglio dei ministri pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità,
3. che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Oggiono e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Considerato:

- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria non giustificati dal costume culturale e dal sentimento religioso dei nostri concittadini comporta la necessità di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali *ad horas*, garantendo, comunque, le funzioni e le attività necessarie ed indifferibili;
- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria non giustificati dalla necessità di comportamenti in socialità comporta la necessità di sospendere le tipologie gioco lecito in quanto non espressamente autorizzate dall'articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 11 marzo 2020 ed in coerenza con la direttiva Agenzia delle Dogane e Monopoli del 12 marzo 2020;
- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria assolutamente non giustificabili, considerata anche la sospensione di ogni attività agonistica, comporta la necessità di vietare ogni attività, anche individuale all'aperto, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, jogging, corsa, camminata, ciclismo, ogni attività atletica, ecc.;

Informato preventivamente il Prefetto di Lecco nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi in videoconferenza in data 20.03.2020;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

ORDINA

per evitare spostamenti ed assembramenti già vietati dai DPCM emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e richiamati nelle premesse, quanto segue

1. Cimiteri e attività di servizi cimiteriali:

1. Il Cimitero è chiuso al pubblico fino al 03 aprile 2020.
2. In tale periodo l'accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e per l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.
3. Per l'estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 (dieci) congiunti, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

4. All'interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata diversa da quella di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo d'ordinanza.
5. Le operazioni di estumulazione ordinaria e di esumazione ordinaria sono sospese qualora avviate o non avviate.

2. Giochi:

1. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, tabacchi, sala giochi*) sono autorizzati a svolgere e consentire esclusivamente le attività consentite dal Dpcm 11 marzo 2020 ed hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto*) fino al 3 aprile 2020.

3. Cassette acqua:

1. I distributori automatici (cd. *cassette*) di acqua presenti sul territorio comunale sono chiusi fino al 3 aprile 2020.

4. Su tutto il territorio comunale:

1. E' vietata ogni attività ludica, ricreativa, fisica, all'aperto, **anche individuale**, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, jogging, corsa, camminata, marcia, ciclismo, atletica ecc. salvo quelle svolte nelle immediate vicinanze dell'abitazione di residenza e comunque **non oltre i 100 metri di distanza dall'abitazione predetta**;
2. E' vietato sostare in tutte le aree pubbliche, compresi gli spazi condominiali o consortili;
3. I cani potranno essere accompagnati fuori dalla propria abitazione privata solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione di residenza e comunque **non oltre i 100 metri di distanza dall'abitazione predetta**;
4. E' possibile andare a fare la spesa, evitando di recarsi quotidianamente al supermercato o in negozio, ma solo una persona per famiglia e/o una persona per automobile;
5. E' possibile spostarsi dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro, fare la spesa o acquistare i farmaci ma **solo una persona per automobile o altro mezzo di locomozione**;
6. E' vietata in modo assoluto l'attività di volantinaggio in qualunque modo effettuata su tutto il territorio comunale

5. Disposizioni di sospensione attività o chiusura:

1. Il Comune di Oggiono si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure.
2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:
 - a) *immediatamente esecutivo*;
 - b) *fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 il mancato rispetto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale integrabile con la fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale*;
 - c) *reso pubblico mediante affissione all'ingresso dei cimiteri, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa*,



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX 031657584
COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996

d) comunicato a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it
- Questura di Lecco - urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
- Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158@pec.carabinieri.it
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p@pec.gdf.it
- Presidente della Regione Lombardia presidenza@pec.regione.lombardia.it
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo@pec.ats-brianza.it
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST LECCO protocollo@pec.asst-lecco.it
- Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco
poliziaprovinciale@pec.provincia.it -
- Comando di Polizia Locale del Comune Suello
- Segretario comunale di Suello
- Responsabili di Area/Servizio del Comune di Suello

La presente ordinanza è valida fino al 3 aprile 2020

La presente ordinanza è impugnabile mediante:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Suello, 21.03.2020

f.to IL SINDACO
Giacomo Angelo Valsecchi